



VB NEWS DEL 15.07.2022

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Tempo di lettura: 2 minuti

Destinatari: Imprenditori

Dopo una serie di rinvii, il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza entra **in vigore da oggi, 15.07.2022**, introducendo importanti azioni da intraprendere per le imprese al fine di garantire la continuità aziendale attraverso **adeguati assetti organizzativi**.

Già da marzo 2019, con la modifica intervenuta all'art. 2086 del Codice Civile, esiste l'obbligo per tutti gli imprenditori di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.

Ciò significa che gli amministratori hanno la responsabilità di dotarsi di sistemi di controllo di gestione che permettano di rilevare con prontezza eventuali segnali di crisi, monitorando:

- eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
- la sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
- le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o almeno i sei mesi successivi;
- gli indici di sostenibilità degli oneri d'indebitamento con i flussi di cassa,
- l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi
- i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Il tutto con la finalità di **evidenziare tempestivamente eventuali situazioni di difficoltà** e quindi **adottare le procedure per la risoluzione tempestiva della crisi** che sono state notevolmente ampliate e prevedono misure premiali più forti per l'imprenditore che si attivi prontamente (minori sanzioni, protezione penale, maggioranze ridotte per raggiungere l'accordo con i creditori).

Proprio per stimolare l'imprenditore ad intervenire tempestivamente ed evitare che la situazione si deteriori ulteriormente, la norma prevede la **segnalazione dell'esistenza di debiti scaduti** da parte di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossioni all'imprenditore ed al Collegio Sindacale. In particolare la segnalazione viene attivata anche nel caso di debito IVA relativo all'ultimo trimestre superiore a 5.000 Euro.

Non esiste un modello standardizzato di "adeguati assetti organizzativi" che definisca in modo univoco le informazioni o gli schemi da predisporre, ma saranno **gli amministratori** che, sulla base della natura e della dimensione dell'impresa, **dovranno dimostrare** di aver raccolto tutte le informazioni ragionevolmente reperibili, aver effettuato tutte le verifiche possibili e aver agito con diligenza nelle scelte effettuate.

In conclusione, è necessario che ogni imprenditore, senza esclusione alcuna, rifletta sulla propria struttura organizzativa, amministrativa e contabile, verifichi le informazioni già disponibili ed eventualmente avvii un processo di adeguamento del **sistema di controllo di gestione** sulla base dei limiti dettati dalla dimensione e complessità della propria azienda.



VB NEWS DEL 15.07.2022

Lo Studio è a disposizione per supportare i propri clienti nell'analisi dell'assetto organizzativo e nella definizione delle necessità di adeguamento.

Viotto Battiston & Partners